

ACCORDO

(ex art.15 Legge 241/90 e ss.mm.ii.)

TRA

il **Comune di Bari** – Ripartizione “Tutela dell’Ambiente, Sanità e Igiene”, di seguito “*Comune*”, Partita I.V.A. 00268080728 – C.F. 80015010723 - Via Marchese di Montrone n.5 - Bari, nella persona del rappresentante legale - dott. ing. Vincenzo CAMPANARO, in qualità di Direttore della citata Ripartizione;

e

l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti di seguito “DiSSPA”, Partita I.V.A. 01086760723 – C.F. 80002170720 - Via G. Amendola n.165/A – Bari, nella persona del rappresentante legale o suo incaricato.

Premesso che:

- il Comune di Bari ritiene essenziale verificare l’efficacia degli interventi diretti a contenere le popolazioni di *Blattodea antropofili*, confrontandone la numerosità *ex ante* ed *ex post* gli interventi eseguiti dagli operatori autorizzati, oltre ché acquisendo ulteriori informazioni sul controllo dei popolamenti oggetto di questo accordo, al fine di chiarire ogni aspetto utile ai fini del controllo degli stessi *Blattodea antropofili*;
- l’Università di Bari (DiSSPA), si prefigge di fornire dati descrittivi della popolazione dei *Blattodea* incontrati in ambito urbano, con particolare riguardo alla dimensione della loro popolazione totale e per specie trovata. Tali dati saranno funzionali alla valutazione di efficacia degli interventi di controllo e per suggerire una eventuale ri-quantificazione

dei fattori di mortalità da imporre alle popolazioni bersaglio. Tale scopo sarà perseguito mediante un campionamento eseguiti nella rete fognaria anche con il supporto di *smart devices* e provvisti di idonea IT. La Sezione di Entomologia e Zoologia dispone della strumentazione e delle competenze idonee a garantire il risultato atteso. Nella Sezione esistono e sono attivi due laboratori accreditati allo studio di insetti: uno di Entomologia Forense (Determinazione Dirigenziale Servizio Agricoltura Regionale n.319 del 5 luglio 2013) e uno della rete SELGE (Determinazione Dirigenziale Servizio Agricoltura Regionale n.551 del 3 dicembre 2013);

- l'Università ha dichiarato l'interesse a pervenire alla stipula di un accordo tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art.15 della Legge 241/90, esprimendo specifica attenzione scientifica ad effettuare il controllo dell'efficacia degli interventi contro i *Blattodea antropofili* effettuati dagli operatori autorizzati;
- a tal fine, l'Università di Bari ha proposto un *Progetto operativo*, allegato e parte integrante del presente Accordo, per un costo complessivo di €10.000,00 (eurodiecimila/00).

Considerato che:

- i soggetti in premessa sono Organismi di diritto pubblico e Amministrazioni aggiudicatrici;
- gli *Accordi* tra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art.15 della Legge 241/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonei a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice;

- la creazione di sinergie tra Amministrazioni su materie di interesse comune è una delle priorità delle Parti perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuna delle Parti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna;
- un *Accordo* tra amministrazioni aggiudicatrici rientra nell'ambito di applicazione dell'art.15 della Legge 241/1990 ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;
- in attuazione delle direttive UE, l'art.5, comma 6, D.Lgs. 50/2016 indica che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: «a) *l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione*».

Ritenuto che:

- per il controllo dei *Blattodea antropofili*, è interesse del Comune disporre conoscenze etologiche e di strumenti metodologici che possano quantificare:
- il controllo delle popolazioni di *Blattodea antropofili* rispetto agli interventi effettuati dagli operatori autorizzati;
- le conoscenze sulla popolazione dei *Blattodea antropofili* rispetto alle azioni intraprese;
- l'Università di Bari ha dichiarato l'interesse a pervenire alla stipulazione di un accordo tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art.15 della Legge 241/90, esprimendo specifica attenzione scientifica ad effettuare attività inerenti:
- l'*Accordo* prevede un mero rimborso delle spese sostenute e non integrante un corrispettivo, considerati gli interessi pubblici comuni perseguiti dalle parti volti allo scambio di reciproche sinergie al fine di garantire la trasparenza e la conoscibilità;
- la collaborazione sarà svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e risponde ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi condivisi e alla promozione delle attività nei rispettivi campi di azione;

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

(Premessa)

Tutto quanto in premessa è parte integrante del presente *Accordo*.

Art. 2

(Obiettivo)

2.1. Il presente Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della Legge 241/90, disciplina il rapporto di collaborazione tecnico scientifica tra il Comune e l'Università di Bari (DiSSPA), riguardante l'esecuzione delle attività volte ad acquisire: indicazioni sulla conoscenze sulla le azioni.

2.2. L'attività da realizzarsi sono specificatamente descritte nel *Progetto* in allegato al presente *Accordo*.

Art. 3

(Attività ed impegni reciproci)

3.1. il Comune, attraverso la Ripartizione "Tutela dell'Ambiente, Sanità e Igiene", mette a disposizione le proprie strutture nonché le risorse umane, finanziarie e logistiche necessarie per lo svolgimento di tutte le attività di cui all'allegata scheda *Progetto*.

3.2. L'Università di Bari (DiSSPA) s'impegna a garantire l'attuazione del *Progetto*, anche ricorrendo a terzi tramite affidamento dell'esecuzione di parte delle attività di Progetto, o con personale di cui agli Accordi quadro stipulati dal Dipartimento.

3.3. L'Università di Bari (DiSSPA) assume ulteriori impegni tesi a:

- mettere a disposizione l'organizzazione, le strutture, le attrezzature, il personale tecnico-scientifico, per dare organica attuazione alle attività di interesse comune individuate nell'allegata scheda *Progetto*, sostenendo per ciò un costo preventivamente stimato secondo quanto specificato nello stesso;

- assicurare la tracciabilità delle operazioni di affidamento di servizi a terzi e di ogni costo direttamente sostenuto e per il quale sarà chiesto il rimborso;

- favorire le verifiche da parte del sia su modalità e tempi di esecuzione delle attività sia sulla congruità e conformità dei costi diretti sostenuti e oggetto di richiesta di rimborso, trasmettendo ad essa la relativa documentazione, nel rispetto di tutti gli obblighi assunti.

Articolo 4

(Referenti)

4.1. I referenti per l'attuazione del presente *Accordo* e sono così individuati:

- per il Comune di Bari - Ripartizione "Tutela dell'Ambiente, Sanità e Igiene" , il dott. biol. Giovanni Battista VENTRELLA;
- per l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", il prof. Francesco Porcelli.

Articolo 5

(Risorse umane)

5.1. Per la realizzazione delle attività descritte nel *Progetto*, ciascuna *Parte* sceglie in piena autonomia il proprio personale, che dovrà possedere competenze e professionalità idonee a svolgere le attività previste nel *Progetto* senza che per detto personale possano insorgere, in alcun caso, rapporti di lavoro con le altre *Parti*.

5.2. Ciascuna delle *Parti* è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dalle altre nell'ambito dell'attività di cui al presente *Accordo*.

5.3. Per i dipendenti pubblici impiegati si applicano le norme in materia di incompatibilità e di divieto di cumulo previste dalle vigenti leggi.

Articolo 6

(Oneri)

6.1. Per la realizzazione delle attività previste dal presente *Accordo* i costi

sono pari nel complesso a €10.000,00 (euro diecimila/00).

6.2. Il Comune di Bari contribuirà con €10.000,00 (euro diecimila/00 da intendersi, non quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, bensì come contributo alle spese vive o dirette, così come individuate nel *Progetto*, ed effettivamente sostenute dalle *Parti*.

Art. 7

(Modalità di erogazione e rendicontazione)

8.1. Il Comune di Bari si impegna ad erogare la propria quota di contributo in favore della Università di Bari, con le modalità di seguito indicate, subordinatamente agli obblighi derivanti dal rispetto del saldo finanziario di cui all'art.1, comma 710 della L. 208/2015.

8.2. Il contributo previsto sarà erogato:

- 50% a titolo di anticipazione sui rimborsi spese, a seguito della sottoscrizione del presente Accordo;
- saldo del 50% previa rendicontazione finale delle spese dirette effettivamente sostenute nell'esecuzione del *Progetto*.

8.3. L'Università degli Studi di Bari (DiSSPA) dovrà presentare al Comune di Bari – Ripartizione "Tutela dell'Ambiente, Sanità e Igiene" idonea rendicontazione dettagliata, coerentemente alle attività svolte.

8.4. La documentazione relativa alla rendicontazione delle attività dovrà essere consegnata entro 180 giorni dalla chiusura delle attività affidate e dovrà essere corredata dalle seguenti dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

- che il beneficiario del contributo non è soggetto alla presentazione della certificazione antimafia, di cui al D.lgs. n.490/94 e che il finanziamento non è

soggetto alla ritenuta del 4% di cui al II comma dell'art.28 del D.P.R.

600/73, poiché non è in relazione ad alcun esercizio d'impresa ex art.51 del

T.U.I.R. DPR 917/1986

- che non esistono provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti

dall'Autorità Giudiziaria a carico del beneficiario.

Art. 9

(Durata)

9.1. Il presente *Accordo* decorre dalla data di sottoscrizione al fino al completamento del Progetto operativo e comunque non oltre il 31 dicembre 2018.

Articolo 10

(Risultati)

10.1. I risultati delle attività svolte in comune saranno di proprietà del Comune di Bari – Ripartizione "Tutela dell'Ambiente, Sanità e Igiene" e dell'Università degli Studi di Bari e potranno essere liberamente utilizzati da ciascun soggetto nell'ambito dei propri fini istituzionali

10.2. I dati utilizzati per lo svolgimento delle attività ed i loro risultati nonché quelli provenienti da altre Pubbliche Amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi, se non previo accordo tra le *Parti*.

10.3. Le *Parti* si impegnano reciprocamente a dare atto – in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in casi di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente *Accordo*.

Art. 11

(Controversie)

11.1. Le *Parti* si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente *Accordo* che si rendano, tuttavia, necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto.

11.2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, le *Parti* convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso il Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Articolo 12

(Risoluzione per inadempimento)

12.1. Nel caso una delle *Parti* non adempie agli obblighi assoluti con il presente *Accordo*, cesserà il diritto della stessa all'ottenimento del contributo per le attività non svolte.

Art. 13

(Trattamento dei dati personali)

13.1. Il presente *Accordo* garantisce l'ossequio del Decreto Legislativo n.196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e ss.mm.ii.

13.2. Le *Parti* danno atto che il presente *Accordo* non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - Tariffa - parte II del D.P.R. n.131 del 26/04/1986.

13.3. Le *Parti* dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni o qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.

Art. 14

(Spese contrattuali e registrazione)

14.1. Le *Parti* chiedono la registrazione del presente atto in misura fissa, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.

14.2. Tutte le spese relative al presente *Accordo* (bolli e spese di registro) sono a totale carico dell'Università di Bari.

14.3. Il presente atto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di n.1 (uno) contrassegno telematico di €16,00, ogni n.4 (quattro) facciate scritte, e, comunque ogni cento righe, apposti sulla copia analogica del presente accordo, conservata agli atti del Comune di Bari – Ripartizione "Tutela dell'Ambiente, Sanità e Igiene".

Art. 15

(Trasparenza)

15.1. Le *Parti* si impegnano a dare pubblicità al presente *Accordo* ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 33/2013 sugli obblighi di trasparenza inserendolo sul proprio sito *web* nell'elenco degli *Accordi* da essi stipulati con soggetti privati o con altre Amministrazioni Pubbliche.

Letto, approvato e sottoscritto.

Università degli Studi di Bari

Comune di Bari

Il Rappresentante legale

Il Dirigente

Prof. Antonio URICCHIO

Dott. Ing. Vincenzo CAMPANARO

Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt.1326 e 1335 c.c.

Per la forma contrattuale si richiamano gli artt.2702 e 2704 c.c. e l'art.2 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale".